



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

I volontari od aspiranti alla carriera giudiziaria saranno scelti esclusivamente tra coloro i quali, dopo conseguita la laurea nello Stato e compiuti due anni almeno di pratica, de' quali uno presso un Avvocato de' poveri, avranno dato prova soddisfacente di attitudine in un apposito esame, da sostenersi dinanzi ad una Commissione centrale che sarà annualmente nominata con decreto reale.

Art. 2.

Le domande di ammissione, corredate degli opportuni documenti, saranno indirizzate all'Avvocato fiscale generale del distretto in cui il candidato tiene il domicilio, e da esso trasmesse al Ministero in tempo opportuno, secondo le istruzioni che saranno all'uopo diramate.

Art. 3.

La Commissione centrale sarà composta di sette membri scelti tra i personaggi che coprano od abbiano coperto cariche nella Magistratura, o nel pubblico Ministero, e tra gli Avvocati patrocinanti; essa non potrà deliberare in numero minore di cinque membri.

Art. 4.

L'esame sarà scritto e verbale: precederà l'esame in iscritto: e i candidati i quali non avranno in esso sufficientemente corrisposto all'aspettazione, non saranno ulteriormente ammessi all'esame verbale dello stesso turno.

Art. 5.

L'esame scritto verserà sopra una questione o quesito riguardanti ciascun Codice da estrarsi in presenza di due almeno dei membri della Commissione da altrettante urne dei membri della Commissione da altrettante urne contenenti sei questioni o quesiti ciascuna, preparate all'uopo, e disposte per cura della Commissione stessa, da trattarsi in quella forma che sarà nella scheda estratta indicata. Uno dei lavori sarà scritto in lingua francese dai candidati di qua dai monti e della Sardegna, ed uno viceversa in lingua italiana dai candidati della Savoia.

Art. 6.

L'esame verbale si aggirerà 1.° sulle materie trattate nei lavori scritti, sull'intelligenza e sull'applicazione della patria legislazione in generale, e specialmente sull'ordine, delimitazione e gradazione delle giurisdizioni; 2.° sulle principali e più frequenti quistioni di diritto canonico, sulla competenza della autorità ecclesiastica e sui confini di essa; 3.° sulle attribuzioni e competenza dei Tribunali sì militari che amministrativi, non che sul loro organismo, gerarchia e dipendenze; sulle leggi d'amministrazione e di penalità in materia gabellaria, forestale e di pubblica sicurezza; 4.° sulla legge fondamentale della Monarchia Costituzionale, sulla legge comunale, sulle leggi sulla stampa, non che sulla legge elettorale e su quella sulla milizia nazionale.

Art. 7.

Coloro tra i candidati i quali, durante l'esame in iscritto, avranno avuto comunicazione al di fuori prima di aver consegnato lo scritto da essi firmato, od avranno in altra guisa compromessa la sincerità dell'esame, s'intenderanno avervi, per quel turno, rinunciato.

Art. 8.

Tosto compiuti gli esami, il Presidente della Commissione trasmetterà al Ministero il risultato delle deliberazioni prese, classificando gli idonei per ordine di merito in apposito elenco, indicando in seguito quelli che avranno incontrato sfavorevole giudizio, ed aggiungendo sopra i singoli candidati le osservazioni che saranno del caso.

Saranno questi ultimi egualmente che quelli contemplati ai precedenti articoli 4 e 7 posti in avvertenza per cura del Ministero essere loro aperta la facoltà di ripresentarsi al turno successivo, ad un ultimo esperimento.

Art. 9.

L'esame ha per iscopo di accertare l'idoneità come requisito di ammissibilità del candidato, ma non radica dritto all'ammissione; al quale riguardo il Ministro di Grazia e Giustizia provvederà secondo i bisogni e le convenienze del servizio, tenuto conto del merito di ciascuno degli idonei, e presi gli ordini nostri.

Art. 10.

I luogotenenti Giudici nominati d'ora innanzi non saranno ammessi a progredire nella carriera, salvo dopo che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e a farlo.

Dat. in Torino il diecisette ottobre 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATAZZI.